



Newsletter della Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio per il massimario

Indice

Corte di giustizia UE

1. Corte di giustizia UE, sez. VI, 15 dicembre 2022, C-144/22, sull'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia una questione interpretativa qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con evidenza.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

2. Cons. Stato, Ad. plen., 13 gennaio 2023, n. 3, sul beneficio dell'incremento del quinto in caso di raggruppamento orizzontale;
3. Cons. Stato, Ad. plen., 3 gennaio 2023, n. 1, l'Adunanza plenaria si pronuncia sull'ambito operativo della procedura di correzione dell'errore materiale;
4. C.g.a., sez. giur., 10 gennaio 2023, n. 27, per il C.g.a. l'inadempimento del terzo nel contratto a prestazioni corrispettive può legittimare la richiesta risarcitoria;
5. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 282, sul divieto di frazionamento degli impianti eolici e la necessità di sottoporre a VIA ed AU il progetto unitariamente considerato;
6. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 278, sui criteri di calcolo della compensazione dovuta all'appaltatore in caso di aumento dei prezzi;
7. C.g.a., sez. giur., 4 gennaio 2023, n. 11, sulla responsabilità della p.a. per mancato godimento dell'alloggio di servizio;
8. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 100, il comune in sede di pianificazione urbanistica può introdurre vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola;
9. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21, sulla pianificazione urbanistica;

10. Cons. Stato, sez. VII, 30 dicembre 2022, n. 11715, la natura temporanea e stagionale dei manufatti non coincide necessariamente con la loro amovibilità;
11. T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 7 gennaio 2023, nn. 235 e 236, la tutela del *whistleblower* sussiste anche se agisce per un interesse personale;
12. T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 3376, sulla possibilità di ottenere l'accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza.

Normativa e altre novità di interesse

13. Decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, (in G.U. n. 4 del 5 gennaio 2023; in vigore dal 6 gennaio 2023) – Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003);
14. Decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2023; in vigore dal 3 gennaio 2023 – Raccolta 2023) – Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. (23G00001).

Corte di giustizia europea

(1)

Sull'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia una questione interpretativa qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con evidenza.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VI, ordinanza 15 dicembre 2022, C-144/22 - Società Eredi Raimondo Bufarini s.r.l.](#)

L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali

in seno all'Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

In senso conforme, Corte di giustizia UE, 6 ottobre 2021, Consorzio *Italian Management* e Catania Multiservizi, C- 561/19, oggetto della News US n. 83 del 23 novembre 2021.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(2)

Sul beneficio dell'incremento del quinto in caso di raggruppamento orizzontale.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 13 gennaio 2023, n. 3 – Pres. Maruotti, Est. Nocelli

La disposizione di cui all'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per

il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.

Un principio identico è stato affermato dall'Adunanza plenaria n. 2 del 2023.

La questione era stata deferita da Cons. Stato, V sez., ordinanza n. 879 del 25 febbraio 2022, oggetto della News US n. 101 del 06 ottobre 2022.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(3)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sull'ambito operativo della procedura di correzione di errore materiale.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decreto collegiale 3 gennaio 2023, n. 1 – Pres. ed Est. Maruotti](#)

La procedura di correzione di un errore materiale, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa, può essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte ed in ogni tempo (ex art. 391-*bis*, prima comma, del c.p.c., applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato).

Il presente decreto sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(4)

L'inadempimento del terzo nel contratto a prestazioni corrispettive può legittimare la richiesta risarcitoria.

[Consiglio di giustizia per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 10 gennaio 2023, n. 27 - Pres. Taormina, Est. Molinaro](#)

In caso di mancata assunzione, da parte del terzo, dell'obbligazione o compimento del fatto promesso, spetta il pagamento di un indennizzo, diverso dal risarcimento del danno, salvo che manchi apposita domanda, con la conseguenza che la diversità di "causa petendi", pur non potendosi proporre per la prima volta in appello, consente di prospettare domande alternative, allegando i fatti ed offrendoli alla qualificazione giudiziale. Nondimeno, quando l'inserimento della promessa del fatto del terzo è operato nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive, integra l'obbligazione gravante su uno dei contraenti a vantaggio dell'altro, sì da condizionare la funzionalità del contratto stesso, così facendo venir meno l'autonomia dei due negozi, con la conseguenza che il mancato adempimento (del terzo) è inadempimento del promittente, potendosi allora far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento contro l'inadempimento, ivi compreso il risarcimento del danno.

La tutela dilatoria di cui all'art. 1460 c.c. è riconosciuta non solo a fronte di un inadempimento totale della prestazione ma anche in presenza di un inadempimento inesatto o parziale, senza che sia necessario accertarne la gravità e la definitività; tuttavia reciproche deficienze esecutive di entrambe le parti non giustificano la nascita di un'obbligazione risarcitoria, a maggior ragione nell'ambito di un rapporto concessorio, nel quale emergono rilevanti prerogative pubblicistiche.

Vanno distinti l'istituto dell'autorizzazione, che impone un connotato pubblico a un'attività che, in assenza di provvedimento, il privato avrebbe

potuto compiere sulla base delle regole dell'ordinamento giuridico generale, assolvendo al solo compito di funzionalizzare quell'attività a un fine pubblico e attraendola nell'orbita del diritto amministrativo, e l'istituto della concessione, che costituisce invece il viatico di ingresso della posizione del concessionario all'interno dell'ordinamento giuridico generale, nel senso che, in mancanza dell'atto, il destinatario non è legittimato, sulla base delle regole giuridiche generali, a svolgere quell'attività o a ricoprire quella posizione.

(5)

Il divieto di frazionamento degli impianti eolici e la necessità di sottoporre a V.I.A. ed A.U. il progetto unitariamente considerato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 9 gennaio 2023, n. 282 – Pres. Poli, Est. Loria](#)

L'unitarietà del progetto si ravvisa ogniqualvolta sussistono i seguenti indici sintomatici: 1) gli impianti sono localizzati in aree vicine; 2) essi sono riconducibili al medesimo centro di interessi, con la conseguenziale necessità di assoggettare il progetto a verifica di compatibilità ambientale, in caso di superamento delle soglie di potenza normativamente contemplate.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, costituiscono oggetto di autorizzazione unica non solo la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ma anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, senza le quali questi ultimi difetterebbero delle coordinate essenziali di praticabilità (il che spiega perché anch'esse sono, per legge, qualificate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti).

La definizione del punto di connessione e della soluzione di allaccio alla rete elettrica non rappresentano, pertanto, un elemento estrinseco al progetto, ma una componente sostanziale della soluzione progettuale dell'impianto per cui l'autorizzazione viene richiesta.

(Nella fattispecie in esame, il Collegio ha riscontrato che le istanze presentate dai ricorrenti per i 55 impianti eolici, collocati tra il territorio dei due comuni interessati, integrano l'artato frazionamento di progetti unitari di impianti eolici. Ritiene, segnatamente, inaccoglibile la pretesa dei ricorrenti, sulla base del seguente ordine di ragioni: a) non sussistono, dal punto di vista giuridico, singole autorizzazioni, anche sotto forma di d.i.a., per ciascuna singola torre o per il parco nel suo complesso; b) in ogni caso, non è possibile realizzare singole torri senza prevedere nel progetto, in modo unitario, le opere di collegamento alla rete elettrica e viceversa; c) non vi è stato un provvedimento formale che abbia escluso gli impianti dalla procedura di V.I.A).

Ha precisato il Consiglio di Stato che va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento basata sull'art. 14 *ter* legge n. 241 del 7 agosto 1990 (ma, nella sostanza, di condanna al rilascio degli atti di assenso e di provvedimenti favorevoli da parte delle singole amministrazioni), in quanto proposta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 30 c.p.a.

Affinché si possa accertare la fondatezza della pretesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c) e comma 2, c.p.a., occorre non solo che l'esercizio della funzione pubblica sia interamente vincolato, ma che non siano necessari adempimenti istruttori; evenienza questa che non si verifica in relazione all'esercizio dei poteri riguardanti gli atti di assenso e autorizzativi da rendere in sede di conferenza di servizio e di V.I.A., implicanti, perciò solo, riscontri istruttori complessi e valutazioni latamente discrezionali di natura tecnico-amministrativa.

(6)

Sui criteri di calcolo della compensazione dovuta all'appaltatore in caso di aumento dei prezzi.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 9 gennaio 2023, n. 278 – Pres. Poli, Est. Gambato Spisani](#)

La compensazione di cui all'art. 1 del d.l. n. 162 del 2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi, ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall'appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall'appaltatore, ma a ristorare quest'ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all'impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l'impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta.

L'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede una disciplina speciale degli interessi; pertanto, non vanno applicate né la disciplina ordinaria degli interessi legali, né quella di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.

(7)

Il C.g.a. si esprime sulla responsabilità della p.a. per mancato godimento dell'alloggio di servizio.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 4 gennaio 2023, n. 11 - Pres. Taormina, Est. Immordino](#)

Nel caso in cui il diritto al godimento dell'alloggio di servizio fuori caserma sia stato impedito dall'indisponibilità dello stesso riconducibile al terzo, proprietario dell'immobile (l'alloggio necessitava di profondi interventi di ristrutturazione), sussiste comunque la negligenza dell'Amministrazione che si deve immediatamente adoperare per reperire, in favore dell'avente diritto, un alloggio demaniale o, in mancanza, altra situazione alloggiativa sul libero mercato immobiliare e che, per tale ragione, è responsabile della perdita economica del miliare per il reperimento di una sistemazione abitativa alternativa.

(8)

Il comune in sede di pianificazione urbanistica può introdurre vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 3 gennaio 2023, n. 100 - Pres. Poli, Est. Rotondo.](#)

La destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell'ambiente, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici; il comune conserva, pertanto, la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, la competenza a introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici, a mente dell'art. 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, laddove ha esteso il contenuto del p.r.g. anche all'indicazione dei "vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", legittimando l'autorità comunale a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, a imporre nuove e ulteriori limitazioni, e ciò avviene quando il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico.

La possibilità di introdurre vincoli in sede pianificatoria non viene esclusa dalla presenza di edifici, posto che la stessa non comporta il venir meno delle peculiarità ambientali, morfologiche, paesaggistiche che il comune intende preservare: anzi, proprio la diffusa edificazione, sviluppatasi nel tempo sulle aree agricole, ben può giustificare, sul piano della ragionevolezza, l'ampliamento del novero delle aree interessate dalla disciplina di tutela.

(9)

La pianificazione urbanistica nel suo dialettico contemperamento tra esercizio del potere discrezionale e tutela dell'affidamento del privato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 2 gennaio 2023, n. 21 – Pres. Poli, Est. Conforti](#)

Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.

Pertanto, seppure l'amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse.

Le previsioni del piano urbanistico comunale (o di altro strumento urbanistico) possono subire, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche rispetto a quelle contenute nel piano (o nello strumento) adottato; ciò rappresenta un effetto del tutto connaturale al procedimento di formazione del suddetto strumento urbanistico, che, per l'appunto, contempla, all'atto dell'approvazione definitiva, la possibilità di cambiamenti in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute.

L'eventuale necessità di ripubblicazione sorge allorchè, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dopo l'adozione, vi sia stata una rielaborazione complessiva del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua

impostazione; mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio, che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l'impostazione di piano stesso.

Ai fini della ripubblicazione o meno del piano urbanistico, occorre distinguere tra modifiche "obbligatorie" (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni della pianificazione sovraordinata, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l'adozione di standard urbanistici minimi), modifiche "facoltative" (consistenti in innovazioni non sostanziali), e modifiche "concordate" (conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal comune).

Mentre per le modifiche "facoltative" e "concordate", ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l'obbligo della ripubblicazione da parte del comune; diversamente, per le modifiche "obbligatorie" tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell'intervento regionale (o dell'ente competente in materia) rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale.

La relazione tra l'esercizio dei poteri pianificatori paesaggistici ed ambientali, da un lato, nonché la tutela delle aspettative edificatorie, dall'altro, è orientata dalle seguenti direttrici:

- le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità;
- anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espreso riferimento

alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni;

- con riferimento all'esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell'affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo;

- una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi, come è nel caso in esame in cui si tratta dell'esercizio dello *ius variandi* su istanza del privato.

(10)

La natura temporanea e stagionale dei manufatti non coincide necessariamente con la loro amovibilità.

[Consiglio di Stato, sezione VII, 30 dicembre 2022, n. 11715, Pres. Giovagnoli, Est. Fratamico](#)

La qualificazione di opere edilizie come "amovibili", utilizzata dalle Amministrazioni nel caso di specie per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti, non consente di attribuire automaticamente agli stessi interventi costruttivi il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli

“non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.

(11)

La tutela del *whistleblower* sussiste anche se agisce per un interesse personale.

[Tar Lazio, sezione I-quater, 7 gennaio 2023, nn. 235 e 236, Pres. Anastasi, Est. Lanzafame](#)

L'art. 54-*bis* d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il regime di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. *whistleblowers*), non richiede che la segnalazione delle condotte illecite sia disinteressata (ovvero avvenga nell'esclusivo interesse dell'amministrazione) sicché le tutele avverso gli atti ritorsivi previste nella citata disposizione trovano applicazione anche con riferimento a segnalazioni che – pur rivestendo una forma impropria (ad esempio, la forma di una diffida) – sono volte a sottoporre agli organi di controllo (interni, RPCT, e esterni, autorità giudiziaria e ANAC) condotte che integrano contemporaneamente una violazione dei diritti del lavoratore e al contempo fatti illeciti lesivi degli interessi pubblici.

Conseguentemente, le disposizioni di cui agli artt. 54-*bis*, commi 6 e 7, d.lgs. n. 165 del 2001 si applicano anche in relazione alle segnalazioni di illeciti connesse a rivendicazioni personali del lavoratore (ovvero quando l'interesse all'integrità della p.a. coincide o si accompagna con l'interesse privato del segnalante), fatta salva l'ipotesi in cui – per l'inconsistenza delle accuse e per le concrete modalità di utilizzo della segnalazione da parte del lavoratore – possa ragionevolmente affermarsi che la segnalazione non sia in alcun modo orientata a promuovere anche l'integrità della pubblica amministrazione ma sia finalizzata solo a generare pressioni sul datore di lavoro al fine di perseguire un interesse privato del lavoratore, ovvero abbia un carattere del tutto strumentale e non in linea con la ratio dell'art. 54-*bis*, che, se da un lato non richiede il disinteresse del segnalante, certamente presuppone la buona fede della segnalazione.

La disciplina di cui all'art. 54-*bis*, d.lgs. n. 165 del 2001 non richiede, ai fini dell'applicabilità delle tutele avverso le misure ritorsive, che la segnalazione sia inviata solo ai soggetti espressamente indicati da tale disposizione (ferma la necessità che sia inviata ad almeno uno di questi), né che la segnalazione stessa sia necessariamente caratterizzata da una natura riservata. La segnalazione, al contrario, può essere avanzata con ogni mezzo (ovvero anche in maniera non riservata) purché le modalità trasmissione e diffusione della segnalazione siano rispettose dei principi di proporzionalità (in relazione alla gravità dell'illecito segnalato e alla consistenza degli elementi posti a sostegno della segnalazione) e di adeguatezza (in relazione alla finalità di garantire una tutela effettiva degli interessi pubblici che vengono in rilievo nella specifica vicenda). Conseguentemente, deve ammettersi in via generale e astratta la possibilità di applicare le tutele di cui all'art. 54-*bis*, d.lgs. n. 165 del 2001 anche a segnalazioni non riservate o pubbliche (ovvero inoltrate al di fuori degli appositi canali a ciò preposti) purché le modalità e l'ambito di diffusione delle accuse contenute nella segnalazione atipica siano giustificati dalla ricorrenza di uno dei ragionevoli motivi previsti dall'art. 15 della direttiva (UE) 2019/1937 per la "divulgazione pubblica" o comunque dalla sussistenza di un adeguato *fumus* di fondatezza delle stesse.

Il mancato coinvolgimento da parte dell'ANAC nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 54-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 di tutti i soggetti che hanno concorso all'adozione della misura ritenuta ritorsiva è idoneo a menomare la piena, effettiva e serena istruttoria e il diritto di difesa, atteso che una piena comprensione della vicenda e una complessiva valutazione della stessa sono possibili solo attraverso il contestuale apporto delle difese e deduzioni di tutti i soggetti che hanno concorso all'irrogazione del provvedimento di cui è in contestazione la natura ritorsiva.

(12)

Sulla possibilità di ottenere l'accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza.

[T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata Catania, sezione I, 22 dicembre 2022, n. 3376 – Pres. Savasta, Est. Barone](#)

Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l'istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva l'accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale al fine di individuare il responsabile dei danni cagionati alla propria auto. Il Tar ha respinto il ricorso, affermando che - in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell'attività di videosorveglianza del parcheggio di una struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell'Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell'immobile) - ove l'istanza stessa non sia finalizzata all'ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso del soggetto intimato, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso, essa non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso.

Normativa e altre novità di interesse

(13)

Decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, (in G.U. n. 4 del 5 gennaio 2023; in vigore dal 6 gennaio 2023) – Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003).

(14)

Decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2023; in vigore dal 3 gennaio 2023 – Raccolta 2023) – Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. (23G00001).